

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia,
composta dai Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dott. [REDACTED] Presidente rel.
- 2) Dott. [REDACTED] Consigliere
- 3) Dott. [REDACTED] Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello, rubricata al numero
[REDACTED] di ruolo generale e vertente

T R A

[REDACTED] (c.f. [REDACTED] nato [REDACTED]
a Caserta di cittadinanza bosniaca, elett.te dom. lo in Napoli,
via S. Rosa n. 349, presso l'avv. Cristian Valle, che lo rapp.ta
e difende giusta procura in calce alla citazione in appello;
Appellante

E

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE di
CASERTA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS di
RIFUGIATO- in persona del Ministro pro tempore, ex lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
e domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima, in Napoli, via
Diaz n.11; Appellato contumace

NONCHE'

Procuratore Generale in sede; Interventore

OGGETTO: appello avverso l'ordinanza rep. n. [REDACTED] del
Tribunale di Napoli in tema di attribuzione della protezione
internazionale sussidiaria o umanitaria.

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI:

la difesa dell'appellante dichiara di ridurre tutte le domande
alla sola tutela umanitaria tenuto conto che [REDACTED] ha
bambini in tenera età; il P.G. conclude per il riconoscimento
del permesso umanitario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il [REDACTED] l'appellante indicato in
epigrafe, cittadino bosniaco di etnia rom nato in Italia,
impugnava innanzi al Tribunale di Napoli la decisione, con la
quale la Commissione Territoriale di Caserta per il
riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato
la richiesta di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione
internazionale.

Nel contraddittorio con il Ministero dell'Interno, non
costituitisi, e con l'intervento del PM, l'adito Tribunale, con
ordinanza resa in data [REDACTED] ha respinto le domande.

Per la riforma di tale ordinanza, depositata il [redacted] con citazione del [redacted] ha proposto appello avanti a questa Corte il predetto chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione internazionale sussidiaria o umanitaria.

Non si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno. Rassegnate, all'udienza del [redacted] le conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione del termine di 20 gg. per il deposito di comparsa conclusionale (non depositata).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che l'appellante ha rinunciato alla domanda di protezione internazionale sussidiaria o di riconoscimento dello status di rifugiato (di cui effettivamente non ricorrevano i presupposti come evidenziato dal Tribunale e non efficacemente "censurato" con l'atto di appello, che sul punto era da considerarsi inammissibile per carenza del requisito della specificità del motivo di gravame), occorre procedere alla sola disamina del motivo di gravame concernente la richiesta di un permesso di soggiorno (temporaneo) per motivi umanitari.

Lo stesso Tribunale ha riconosciuto che l'appellante soggiorna in Italia sin dalla nascita e in Italia ha costituito una famiglia con [redacted] dalla quale ha avuto i figli [redacted] (n. a Villaricca [redacted]), Lello (n. a Villaricca il [redacted]), tutti iscritti alla scuola dell'obbligo (v. dichiarazioni di notorietà prodotte), nonché [redacted] (n. a Villaricca il [redacted]) (n. a Villaricca il [redacted] aggiungendo che lavorando il medesimo come ambulante potrebbe ipotizzarsi un sano radicamento sul territorio. Lo stesso Tribunale ha però aggiunto che *"tuttavia tale astratta considerazione deve ritenersi gravemente inficiata dalla commissione di reati da parte del ricorrente, senza soluzione di continuità sin dalla sua giovane età: dal certificato penale acquisito in via d'ufficio risulta che il ricorrente ha compiuto reati contro il patrimonio, giudicati con sentenze definitive dal 1996 (epoca in cui era sedicenne) sino al 2009 e, dunque, fino ad epoca nella quale aveva già costituito il nucleo familiare ed era già padre; i reati nello specifico risultano furti, anche in concorso, ricettazione, falsità ideologica; recentemente, negli anni 2007 e 2009 risultano compiuti due tentativi di furto in concorso di cui l'ultimo proprio nel luogo di residenza"*. Da qui, ad avviso del Tribunale la mancata dimostrazione di un'integrazione nel

tessuto sociale e la dimostrazione di un'abitudine a delinquere come effettivo mezzo di sostentamento che escluderebbero anche la invocata forma di protezione umanitaria.

Senonché è stato osservato che per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lg. 8 gennaio 2007 n. 5, agli art. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lg. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso). Ne consegue che, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati (Nella specie, a fronte della sentenza n. 177/2012 di illegittimità costituzionale dell'art. 1ter, comma 13, lett. c) d.l. n. 78/2009, il Trib. ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento del Questore -che aveva formulato il giudizio di pericolosità sociale sulla sola base di condanne penali definitive per reati di furto- di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, accertata la convivenza del ricorrente con la moglie italiana e i due figli: Tribunale Genova, sez. X, 19/10/2013).

Anche se nella specie ricorre una fattispecie diversa, ritiene la Corte che il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Tribunale sia recessivo rispetto all'innegabile permanenza dell'appellante in Italia sin dalla nascita e alla costituzione di un numeroso nucleo familiare, i cui figli (quelli in età scolare) sono stati inseriti nel tessuto sociale ed avviati ai percorsi della scuola dell'obbligo; se è vero che l'appellante si è reso

protagonista di vari delitti contro il patrimonio da giovane età e fino all'anno 2009, non può nemmeno presumersi che quella attività criminale sia stata l'unica fonte di reperimento dei mezzi di sostentamento di una così numerosa famiglia, la cui formazione in uno all'avviamento dei figli agli obbligatori percorsi scolastici ben potrebbero essere occasione di cambiamento degli stili di vita del medesimo appellante. Inoltre, appare evidente che l'allontanamento dell'appellante dall'Italia e dai suoi figli al cui mantenimento comunque provvede, per fare ritorno in un paese a lui ignoto sarebbe altamente destabilizzante proprio per i figli minori.

Stante la contumacia dell'appellato le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie l'appello proposto dall'appellante indicato in epigrafe e, in riforma dell'ordinanza rep. [redacted] emessa dal Tribunale di Napoli in data [redacted] riconosce [redacted] [redacted] il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, decr. Leg.vo n. 286/98;
 - 2) manda alla cancelleria di comunicare al Questore di Caserta la presente sentenza per gli adempimenti di competenza;
 - 3) dichiara non ripetibili le spese di lite.
- Così deciso in Napoli, in data [redacted].

Il Presidente est.

[redacted signature]

COSTE PER LE SPESSE LITIGIOSE

SPESA PER IL CANCELLIERE

SPESA PER IL CANCELLIERE

SPESA PER IL CANCELLIERE

SPESA PER IL CANCELLIERE

SPESA PER IL CANCELLIERE

SPESA PER IL CANCELLIERE

H